

Verbale l'Assemblea Straordinaria dei Soci 2 Agosto 2022

Con apposita convocazione il Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Musici in data 12 Luglio u.s aveva convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 1 Agosto 2022 alle ore 15,00 ed in seconda convocazione per il giorno 2 Agosto 2022 alle ore 21,00 presso la sede sociale, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica degli Articoli 4 comma 2, 14 comma 1, 14 comma 3 dello Statuto Sociale

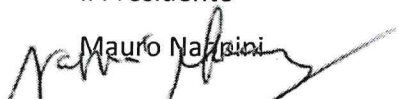
Il Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Musici in data 1 Agosto 2022 alle ore 15,00 constata che presso la sede assembleare non è presente alcun Socio e rinvia l'assemblea alla seconda convocazione.

Alle ore 21,00 del giorno 2 Agosto 2022, in occasione della seconda convocazione, Il Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Musici, Sig. Mauro Nappini, ai sensi dello Statuto, ne assume la presidenza ed invita Segretario Paolo Ermini a verbalizzarne i lavori. L'assemblea si svolge contemporaneamente in presenza, 38 i soci presenti, ed in videoconferenza, 22 i soci video collegati.

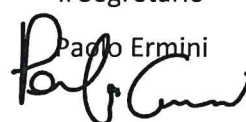
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo Musici illustra brevemente i motivi che ci hanno spinto a convocare alla convocazione e che sono già stati comunicati ai Soci nella lettera di convocazione (Allegato 1). Cede poi la parola al Vice Presidente De Robertis Lorenzo che provvede a leggere ed illustrare ai Soci la proposta di modifica dello Statuto così definita dal Consiglio Direttivo. (Allegato 2) . Al termine della lettura chiede la parola il Socio Pericoli Pasquale il quale chiede di modificare quanto proposto al comma 1 dell'Articolo 14 ampliando a due la possibilità di delega. Essendoci unanimità fra tutti i Soci circa la proposta di Pericoli viene deciso di porre in votazione l'intero pacchetto di modifiche comprensive già di questa modifica. Non essendoci altre domande e/o interventi il Presidente pone quindi all'approvazione il nuovo testo dello Statuto che viene approvato all'unanimità. Il nuovo testo viene allegato al Verbale (Allegato 3) e ne diviene parte integrante.

Non essendoci altri argomenti in discussione e nessun altro Socio avendo chiesto la parola Il Presidente Mauro Nappini alle ore 22,15 dichiara chiusa l'assemblea

Il Presidente

Mauro Nappini


Il Segretario

Paolo Ermini




GRUPPO MUSICISTI GIOSTRA DEL SARACINO CITTA' DI AREZZO

Carissimi Soci,

a nome del Consiglio direttivo sono ad illustrare le motivazioni che ci portano a convocare un'Assemblea Straordinaria dei Soci per la modifica dello Statuto Sociale.

Come tutti voi saprete il nostro Gruppo già da alcuni anni è diventata una A.P.S. Azienda di Promozione Sociale. Nei mesi scorsi a livello governativo è stata disposta l'istituzione del R.U.N.T.S. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il passaggio a questo Registro Unico ha imposto alle varie Regioni ed a cascata ai Comuni una attenta verifica degli Statuti delle varie Associazioni. La verifica sul nostro Statuto è iniziata nel mese di Gennaio. Nel mese di Marzo 2022 ci sono stati richiesti dei documenti integrativi che sono stati subito inviati. Con lettera protocollo 94769 del 28/06/2022 il Comune di Arezzo ci comunica che dobbiamo effettuare alcune integrazioni al nostro Statuto **dandoci 60 giorni** di tempo per indire l'assemblea dei Soci al fine di modificare lo Statuto e poi registrare lo Statuto all'Agenzia delle Entrate.

Abbiamo cercato, senza risultato, di far capire che 60 giorni a partire dal 28 giugno, quando avevamo già da Marzo presentato tutto, rappresentavano un impedimento visto il periodo feriale che fra l'altro coincide con il periodo di massimo impegno del Gruppo in preparazione del Saracino di Settembre.

Per questo vi chiediamo uno sforzo. Uno sforzo ad essere presenti in Assemblea per cercare di consentirci di rispettare gli obblighi che ci sono stati imposti dal Comune di Arezzo.

Le modifiche nel suo complesso sono di poco conto:

- una specifica sui criteri di ammissione dei soci all'articolo 4 comma 12;
- l'introduzione della possibilità di concedere/ricevere una delega per partecipare all'Assemblea al comma 1 dell'articolo 14;
- l'introduzione della possibilità di tenere le Assemblee in modalità mista, in presenza e/o on line, e di poter votare anche in maniera elettronica al comma 3 dell'articolo 14
- la possibilità per l'assemblea di deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge al comma i) dell'articolo 14
- l'introduzione della specifica che le assemblee straordinarie sono valide con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti

Il Presidente Mauro Nappini

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della successiva normativa in materia, l' "A.P.S. Gruppo Musicisti della Giostra del Saracino" (di seguito denominato Gruppo Musicisti APS). L'Associazione ha sede in Arezzo.

Art. 2 - Efficacia ed interpretazione dello Statuto – Rapporti con gli altri Organi della Giostra

1. Il Gruppo Musicisti è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, del codice civile, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti i Soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa ed è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
3. Il presente Statuto riconosce l'autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra esercitate nell'ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.
4. Con le modalità previste dal Regolamento della Giostra del Saracino, il Gruppo Musicisti partecipa agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione.

Art. 3 - Scopi Sociali

1. Il Gruppo Musicisti esercita in via principale la propria opera artistica e culturale per la valorizzazione della rievocazione storica della Giostra del Saracino, per la sua diffusione e la sua conoscenza.
2. Il Gruppo Musicisti opera per il perseguimento degli scopi sociali senza alcun fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati una o più delle seguenti attività di carattere generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
 - b) Organizzazione di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
3. Il Gruppo Musicisti è imparziale nei confronti delle altre componenti della Giostra e mantiene un comportamento conforme al prestigio della manifestazione ed alieno da qualsiasi atteggiamento di parte.
4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e che saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.
6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Soci

1. Possono diventare Soci del Gruppo Musicisti tutte le persone fisiche, gli Enti o le Associazioni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà ed impegno sociale, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione, su domanda dell'interessato, è deliberata dal Consiglio Direttivo e viene annotata nel libro dei Soci. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione.
2. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. L'atto di associazione al Gruppo comporta l'espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.
4. I diritti ed i doveri dei Soci nonché le modalità di partecipazione alla vita sociale sono regolati dal presente Statuto.
5. L'associazione al Gruppo Musicisti è subordinata al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è annualmente definito dall'Assemblea dei Soci.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
7. La quota associativa annuale è pagabile entro il 31 dicembre dell'anno solare a cui si riferisce. Decorso tale termine in assenza di regolarizzazione della propria posizione il Socio sarà considerato decaduto e cancellato dall'albo dei Soci.
8. Il Gruppo Musicisti è costituito da Soci attivi, sostenitori ed onorari.
9. Sono Soci attivi coloro che prendono parte all'attività musicale o che ricoprono cariche elettive all'interno del Gruppo. Per ottenere la qualifica di "Socio Attivo" è necessario comunque aver compiuto il 13° anno di età.

Statuto Approvato Assemblea Soci 2 Agosto 2022



10. Sono Soci sostenitori coloro che intendono concorrere moralmente e/o finanziariamente alla vita del Gruppo.
11. Sono Soci Onorari coloro che si sono particolarmente distinti nel corso della attività del Gruppo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota sociale annuale.
12. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli articoli seguenti. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci sono ammessi secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno il diritto di:
- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di consultarne i verbali e prendere visione del rendiconto economico – finanziario e di esaminare i libri sociali in generale con preavviso scritto di almeno trenta giorni al Presidente;
 - d) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. e il dovere di:
- a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
 - c) svolgere la propria attività, in osservanza degli scopi sociali del Gruppo Musici, ad esclusivo favore della comunità, del bene comune ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
 - d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 6 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari per le violazioni degli articoli 3, 4 e 5, applicabili secondo l'ordine di gravità, e che possono essere assunte dal solo Consiglio Direttivo con una maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ (arrotondamento per eccesso) dei suoi componenti, sono:
- a) la censura
 - b) la sospensione dall'attività sociale per un periodo variabile dai 15 ai 60 giorni
 - c) l'esclusione da Socio dell'Associazione

Art. 7 - Incompatibilità

1. In ragione degli alti valori fondanti il Gruppo Musici ed in relazione agli scopi sociali, al fine di preservare l'immagine di assoluta imparzialità nei confronti di tutte le altre componenti della Giostra, la carica di amministratore del Gruppo Musici (consigliere o probiviro) è incompatibile con
- a. l'assunzione od il mantenimento di cariche direttive e/o elettive all'interno dei quattro Quartieri e di ogni altra Associazione così come definite nel Regolamento Giostra del Saracino.
 - b. la partecipazione con i costumi dei quattro Quartieri e di ogni altra Associazione così come definite nel Regolamento Giostra del Saracino alla rievocazione della Giostra del Saracino ed alle altre manifestazioni ufficiali collaterali così come definite dal Regolamento Giostra del Saracino.
2. Constatata e prontamente segnalata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri l'incompatibilità di cui al precedente comma a) questa deve essere risolta entro 15 giorni dalla notifica pena la decadenza automatica dall'incarico di amministratore del Gruppo Musici (consigliere o probiviro). In caso di contravvenzione di cui al precedente punto b) la decadenza dall'incarico di amministratore del Gruppo Musici (consigliere o probiviro) sarà automatica.

Art. 8 - Recesso ed esclusione

1. Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'adesione al gruppo Musici mediante comunicazione scritta.
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dal Gruppo Musici il Socio che abbia agito in grave contrasto con gli scopi sociali, oppure che ne abbia leso gli interessi, o che agisca in aperta violazione delle disposizioni statutarie, dell'eventuale regolamento interno oppure che violi deliberati del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Ricorsi

1. Contro le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo circa l'ammissione, l'applicazione di sanzioni disciplinari o la decadenza, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri. Contro le decisioni di quest'ultimo, ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra, nelle forme previste dal Regolamento della Giostra, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri e della Magistratura della Giostra hanno natura di arbitrato irrituale.

Art. 10 - Organi Sociali

1. Le funzioni sociali del gruppo Musici sono esercitate dai seguenti organi:
- a) Assemblea dei Soci;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Collegio dei probiviri;

Art. 11 - Procedimento elettorale

1. Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri devono essere attivate, a cura del Consiglio Direttivo il cui mandato è scaduto, entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.
2. L'Assemblea dei Soci attiva la procedura nominando al proprio interno una Commissione elettorale ed un Collegio di scrutatori, entrambi composti di almeno tre membri. La Commissione elettorale nomina un proprio Presidente, il Collegio degli scrutatori nomina un proprio Presidente ed un Segretario.
3. Nella stessa sede l'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nei limiti contemplati dal successivo Articolo 14
4. Entro i quindici giorni successivi la Commissione elettorale redige, per ognuno dei due organismi di cui al primo comma, una distinta lista di candidati, composta da un numero di Soci non inferiore al numero dei componenti da eleggere. Entro lo stesso termine, i Soci che lo desiderano possono presentare la propria auto-candidatura che viene integrata nella lista dei candidati.
5. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri i Soci maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci che attiva la procedura delle elezioni
6. Non sono eleggibili i componenti del Collegio degli scrutatori
7. Sono ammessi al voto i Soci iscritti da almeno tre mesi e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro la data di svolgimento dell'Assemblea dei Soci che attiva la procedura delle elezioni.
8. Le elezioni, convocate tramite comunicazione ai Soci dal Presidente della Commissione elettorale, si svolgono a suffragio personale, diretto e segreto. Il seggio elettorale resta aperto per un periodo di otto ore.
9. I nominativi dei candidati sono esposti all'interno del seggio.
10. Gli elettori possono esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti gli organi da eleggere scegliendo fra i candidati presenti nelle liste predisposte dalla Commissione elettorale. Nel caso che due terzi non risulti un numero pieno, ovvero in presenza di cifre con decimali, gli elettori potranno esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi del numero dei componenti degli organi con arrotondamento per difetto.
11. Nel caso che più candidati raccolgano lo stesso numero di preferenze, risulterà eletto colui che ha una maggiore anzianità di appartenenza al Gruppo e poi in eventualità di ulteriore parità il Socio anagraficamente più anziano.
12. Nell'ipotesi in cui non risultino eletti tanti candidati quanti sono i componenti degli organi da ricostituire, l'elezione non si riterrà valida.
13. Immediatamente dopo la chiusura del seggio, il Collegio degli scrutatori effettua, in forma pubblica, lo spoglio delle schede, redige un verbale finale e lo trasmette, entro due giorni, alla Magistratura della Giostra.
14. Tutti gli atti del procedimento elettorale sono conservati nell'archivio del Gruppo e trascorsi tre anni possono essere distrutti, ad eccezione dei verbali.

Art. 12 - Decadenza, dimissioni, surrogazioni

1. Oltre che per le cause di cui al precedente Articolo 7 i componenti degli organi sociali elettivi decadono dalla carica dopo l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive oppure nel caso in cui non provvedano a pagare la quota associativa annuale entro i termini definiti dal presente Statuto.
2. I seggi degli organi sociali elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono assunti dai candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti individuali di preferenza con un minimo del 3% dei votanti.
3. Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra.
4. L'organo sociale non può essere composto da un numero inferiore al 50% dei componenti assegnati. In tal caso l'organo sociale viene dichiarato decaduto.
5. Qualora oltre la metà dei componenti assegnati cessino dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati, l'Organo sociale elettivo viene dichiarato decaduto dalla Magistratura della Giostra e a cura di quest'ultima viene attivata in via straordinaria la procedura elettorale.

Art. 13 - Durata del mandato

1. L'insediamento degli organi sociali elettivi avviene dopo la proclamazione ufficiale degli eletti da parte della Magistratura della Giostra.
2. Gli organi sociali elettivi e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di tre anni. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 dicembre del terzo anno successivo al rinnovo anche nel caso in cui sia provveduto, nel corso del triennio, alla ricostituzione straordinaria degli organi sociali elettivi.
3. Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Gruppo Musici del quale fanno parte tutti i Soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa la rappresentanza di un Socio esclusivamente da parte di altro Socio che non sia componente del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio presente in assemblea non può rappresentare più di due Soci.

2. Le delibere dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto da almeno un quarto dei Soci. La data, l'orario ed il luogo di effettuazione dell'Assemblea vengono comunicati ai Soci con almeno sette giorni di anticipo e con modalità idonee a garantire una maggiore partecipazione possibile. Se previsto dal Consiglio Direttivo l'Assemblea può tenersi anche in modalità mista, in presenza e/o on line, ed anche il voto può essere espresso in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Codice del terzo settore. Al Presidente ed al Segretario, o ad un Consigliere delegato, il compito di verificare e certificare la presenza e la partecipazione dei Soci.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro il 31 marzo. In prima convocazione è necessaria, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, l'Assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti ed
 - a) approva il Bilancio al 31 dicembre e la relazione sull'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo
 - b) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere secondo quanto previsto dall'Art.11
 - c) stabilisce la quota sociale annua
 - d) approva la linea delle varie attività sociali
 - e) approva e ratifica il Regolamento interno o assembleare se predisposto dal Consiglio Direttivo
 - f) nomina, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario e i Soci Onorari
 - g) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza
 - j) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - k) le assemblee per la discussione del punto j) sono valide con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, al quale possono essere eletti solo i soci dell'associazione, è costituito da un numero di componenti non inferiore a sette e non superiore a undici, determinato dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza oltre a quelle previste nel presente statuto.
2. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Presidente lo ritenga necessario, o almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta al Presidente.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente. Per la validità delle riunioni è necessario la presenza della maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Organo deliberativo ed esecutivo del Gruppo, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a) programma, conformemente allo Statuto, l'attività sociale
 - b) attua le direttive dell'Assemblea dei Soci;
 - c) nomina nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Provveditore;
 - d) revoca con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti (arrotondamento per eccesso) gli incarichi di cui al punto precedente.
 - e) conferisce l'incarico di Istruttore musicale.
 - f) conferisce l'incarico di responsabile, ed eventualmente di vice responsabile, delle chiarine
 - g) conferisce l'incarico di responsabile, ed eventualmente di vice responsabile, dei tamburi
 - h) redige i bilanci e la relazione sull'attività sociale, che presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - i) determina a chi attribuire, fra i consiglieri, i poteri di firma e trattenza nei conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo
 - j) delibera sull'ammissione e sulla decadenza per incompatibilità o morosità;
 - k) assume i provvedimenti disciplinari di cui all'Articolo 6 nei confronti dei Soci
 - l) cura la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in dotazione e in proprietà;
 - m) nomina, se necessario, organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni od affidare incarichi specifici;
 - n) convoca l'Assemblea dei Soci.

Art. 17 - Cariche sociali

1. All'inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali non retribuite:
 - a) Presidente;

- b) Vice Presidente;
 - c) Segretario;
 - d) Tesoriere;
 - e) Provveditore.
2. L'avvenuta attribuzione delle cariche di cui sopra e la loro successiva variazione, a seguito di dimissione o di quanto stabilito all'articolo 16, comma 1 lettera d) del presente Statuto sono comunicate alla Magistratura della Giostra.
 3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
 4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza esterna del Gruppo Musici.
2. Coordina il funzionamento degli Organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra.
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, ne regola lo svolgimento dei lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
4. Presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci, ne regola lo svolgimento dei lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate.
5. Designa, di volta in volta, il "Capogruppo in campo" al quale affida la direzione dei Musici impegnati nello svolgimento della Giostra del Saracino, delle iniziative collaterali e delle manifestazioni a cui il Gruppo prende parte.
6. Assume i provvedimenti a carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.
7. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 - Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo cura il lavoro amministrativo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, conserva gli atti ufficiali del Gruppo.

Art. 20 - Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa; prende in consegna i beni mobili ed immobili di proprietà o in dotazione al Gruppo, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 21 - Provveditore

1. Il Provveditore cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Gruppo.

Art. 22 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri, organo di natura disciplinare, è formato da tre componenti, esercita le seguenti funzioni:
 - a) valuta e delibera, entro il termine di 45 giorni dal ricorso, dopo aver interpellato le parti ed acquisito idonea documentazione, circa le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci in materia di applicazione di sanzioni disciplinari o di decadenza.
 - b) propone autonomamente al Consiglio Direttivo l'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei Soci. In questa fattispecie, in caso di ricorso, il rinvio alla Magistratura è automatico.
2. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, ciascuna delle parti può ricorrere, al giudizio della Magistratura della Giostra.

Art. 23 - Organo di Controllo

1. Nel caso ricorrano i casi previsti dalla legge deve essere nominato l'Organo di controllo, anche monocratico. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo di cui all'Art.23 non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge deve essere nominato un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Patrimonio – Entrate – Uscite

1. Il patrimonio del Gruppo Musici è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dai titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale.
2. Le entrate del Gruppo Musici sono costituite:
 - a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei Soci
 - b) dai contributi straordinari
 - c) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle perseguite di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore
 - d) da raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del codice del Terzo settore
3. Le uscite del Gruppo Musici sono costituite dagli oneri derivanti dall'attività rivolta a perseguire gli scopi sociali
4. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statuari e compatibili con gli scopi sociali dell'associazione. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 26 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

Art. 27 - Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statuarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 28 – Scioglimento dell'associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea Straordinaria ed è inviato alla Magistratura della Giostra del Saracino.
2. Le norme di incompatibilità definite all'articolo 7 comma 1 lettera a) entreranno in vigore in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali
3. Il Collegio dei revisori dei Conti, già previsto nel vecchio Statuto del Gruppo Musici è considerato decaduto.
4. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di AREZZO
Registrato il 25 AGO. 2022
N. 2349 Vol. 3 Serie 3
Buro ESENTA

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2319
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 02/08/2022 REGISTRATO IL 25/08/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002319

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92037230510 GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACI
ID. TELEMATICO: TZD22L002319000GG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92037230510

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1



